

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO NAZIONALE 25/11/1960 PER
GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI.

Addi 10 luglio 1961, in Pesaro, presso la Sede dell'Associazione Industriale

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Francesco Badioli e, per la Sezione Industriale Laterizi dal Presidente Dott. Giovanni Solazzi, con l'assistenza del Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi, e

- la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. e Sindacato Provinciale Laterizi (FILLEA), rappresentati rispettivamente dai Sigg. Gino Morotti, Pino Monaldi, Benito Severi e Rossi Giuliano;

- l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. e Sindacato Provinciale Laterizi (FILCA), rappresentati rispettivamente dai Sigg. Otello Godi, Agostino Corsini, Domenico Candieracci e Giuseppe Bigonzi;

- la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. e FENEAL Provinciale, rappresentati dal Sig. Geom. Gian Paolo Pierattoni;

è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, del 25/11/1960.

Art. 1 - Orario di lavoro. - In relazione a quanto dispone il 2° comma dell'art. 7 del c.c.n.l., si conviene di limitare a due mesi l'anno, e precisamente ai mesi di giugno e luglio, ed a 9 ore giornaliere la possibilità per le aziende del settore di superare come orario normale il limite delle 8 ore giornaliere, ferme restando le altre norme dell'articolo medesimo.

Art. 2 - Trasferta. - La diaria, di cui all'art. 21 del c.c.n.l., viene determinata nella misura di £. 300 rapportate a giornata lavorativa intera, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Art. 3 - Mensa. - L'indennità sostitutiva di mensa, di cui all'art. 39 del c.c.n.l., viene portata da £. 40 a £. 80 giornaliere per ogni giorno di presenza.

Art. 4 - Fornitura coperte. - Con riferimento all'art. 40 del c.c.n.l. agli operai che alloggiano in fornace l'azienda fornirà in uso una coperta nel periodo 1° aprile - 30 settembre e due coperte nel periodo 1° ottobre - 31 marzo. Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e risponde del deterioramento o smarrimento delle stesse, causati da sua negligenza.

./.

Art. 5 - Indennità speciali. - Le indennità, speciale e di vestiaro, di cui all'art.57 del contratto nazionale, vengono aumentate rispettivamente di £. 8.000 ciascuna, ferme restando le modalità e le norme di corresponsione previste nell'articolo medesimo.

Art. 6 - Decorrenza e durata. - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1961 e segue la durata e le norme del contratto nazionale.

A compenso dell'arretrato si conviene di corrispondere "una tantum" un premio di £. 8.000 a persona, ai lavoratori in forza presso le aziende almeno dal 1° giugno 1961.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Pesaro

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

C.G.I.L. - CAMERA CONF. DEL LAVORO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

C.I.S.L. - UNIONE SIND. PROVINCIALE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

U.I.L. - CAMERA SIND. PROVINCIALE

[Handwritten signature]